

La possibilità di fruire dei permessi è subordinata alla presentazione della documentazione rilasciata dal medico specialista o dalla struttura clinica atta a dimostrare il carattere di urgenza della prestazione, il beneficiario, il giorno, l'orario della visita e la durata stessa.

d) Permessi studio:

Le Parti concordano di incrementare fino a un massimo di n. 200 (duecento) ore nel triennio i permessi studio retribuiti ex art. 55 CCNL Formazione professionale vigente, esclusivamente nel caso in cui il/la dipendente debba conseguire un titolo di studio previsto come requisito essenziale per ricoprire una determinata funzione e/o ruolo, ai sensi dei decreti regionali per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale e servizi al lavoro (D.d.u.o. 28 novembre 2022 - n. 15516, D.d.u.o. 25 ottobre 2022 - n. 15225 e D.d.u.o 3 ottobre 2022 - n. 14056) e/o di altre norme vigenti.

e) Lavoro a tempo parziale-Lavoro agile

Fermo restando il riconoscimento delle priorità previste dalla normativa vigente per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e per l'accesso al lavoro in modalità agile, si concorda di agevolare l'accoglimento delle richieste di riduzione dell'orario contrattuale di lavoro, anche a carattere temporaneo, nei seguenti casi:

- Lavoratori/Lavoratrici affetti da gravi patologie, sottoposti a terapie salvavita che comportino discontinuità nella prestazione lavorativa;
- Assistenza a parenti e affini entro il secondo grado anche non conviventi, compresi i conviventi more uxorio e i coniugi di unione civile, senza possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati e/o portatori di handicap;
- Rientro dalla maternità/paternità e/o altri congedi.

Negli stessi casi, se compatibile con la mansione e le esigenze organizzative, potrà essere richiesto il lavoro in modalità agile. Le richieste dovranno essere documentate da idonea certificazione e saranno valutate caso per caso ed eventualmente autorizzate dalla Direzione Risorse Umane, in accordo con la direzione di Centro.

f) Reinserimento e formazione al rientro da periodi lunghi e continuativi di assenza

Al fine di sostenere il reinserimento di lavoratori/lavoratrici in rientro da periodi di assenza superiori ai tre mesi continuativi per: congedi genitorialità, congedi straordinari per assistenza a familiari con disabilità grave o congedo per donne vittime di violenza, viene previsto un percorso di formazione/informazione di una durata minima di n. 6,00 (sei//00) ore e massima di n. 20,00 (venti//00) ore, con l'obiettivo di accompagnare il ritorno al lavoro con un adeguato aggiornamento sulle eventuali novità e modifiche organizzative, curando in particolare il reinserimento nel gruppo di lavoro.

La durata e le modalità del percorso formativo-informativo saranno definite di volta in volta, in base alla mansione svolta e alla durata del periodo di assenza.

g) Congedo matrimoniale

Si concorda di estendere il congedo matrimoniale previsto dall'art. 53 del vigente CCNL Formazione professionale oltre che alle unioni civili anche alle "coppie di genere" che contraggano matrimonio all'estero, previa presentazione a cura del richiedente di idonea documentazione attestante il valore legale dell'unione in matrimonio nel paese in cui viene contratta.

h) Servizio di consulenza e orientamento psicologico:

Per far fronte al diffuso aumento del livello di stress, ansia e disagio psicologico, causato dalla sempre più difficile conciliazione del lavoro con gli impegni familiari, in particolare con il lavoro di cura e

felt

SP

SP